

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELEGATA DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 090/18/COL

dell'11 ottobre 2018

recante modifica dell'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/15/COL [2019/406]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto il punto 5 b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE,

visto l'atto di cui al punto 4 della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾], modificato e adeguato all'accordo SEE dagli adattamenti settoriali di cui all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

visto l'atto di cui al punto 111 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE [decisione 2001/812/CE della Commissione, del 21 novembre 2001, che stabilisce i requisiti relativi al riconoscimento dei posti d'ispezione frontaliere responsabili dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾] modificato, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto,

adattati all'accordo SEE dal punto 4 d) del protocollo 1 dell'accordo SEE nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3, del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

considerando quanto segue:

Con lettera del 27 aprile 2018 (doc. n. 911402, IS rif. Mast 18041079), l'Autorità alimentare e veterinaria islandese (MAST) ha informato l'Autorità dell'imminente chiusura del posto d'ispezione frontaliere *Ísafjörður* (IS ISA 1). MAST ha pertanto dato ordine che detto posto d'ispezione frontaliere fosse soppresso dall'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.

Conformemente alla direttiva 97/78/CE, l'Autorità costituisce e pubblica l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, che può successivamente essere modificato o completato per tener conto dei cambiamenti negli elenchi nazionali. L'attuale elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti è stato adottato dall'Autorità il 31 marzo 2015 con decisione n. 111/15/COL.

Spetta quindi all'Autorità modificare l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia e pubblicare un nuovo elenco per tener conto del cambiamento riguardante il posto d'ispezione frontaliere *Ísafjörður*.

Con decisione n. 066/18/COL (doc. n. 915087), l'Autorità ha informato al riguardo il comitato veterinario e fitosanitario EFTA che la assiste; quest'ultimo ha approvato la proposta di modifica dell'elenco. Il progetto di misure è quindi conforme al parere del comitato.

⁽¹⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GUL 306 del 23.11.2001, pag. 28.

Conformemente al punto 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 494/13/COL dell'11 dicembre 2013, il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie è abilitato ad adottare i progetti di misure recanti modifica dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere in uno Stato EFTA riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi se i progetti di misure sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA, che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il posto d'ispezione frontaliere di Ísafjörður (IS ISA 1) è soppresso dall'elenco contenuto al punto 39 della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontaliere in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi.
2. I controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e introdotti in Islanda e in Norvegia sono effettuati a cura delle autorità nazionali competenti nei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti elencati in allegato alla presente decisione.
3. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 111/15/COL del 31 marzo 2015 è abrogata.
4. La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
5. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.
6. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 494/13/COL

Högni S. KRISTJÁNSSON
Membro del Collegio responsabile

per Carsten ZATSCHLER
*Controfirmatario in qualità di Direttore, Affari giuridici
e amministrativi*

ALLEGATO

ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI

Paese: **Islanda**

1	2	3	4	5	6
Akureyri	IS AKU1	P		HC-T(1)(2)(3), NHC(16)	
Hafnarfjörður	IS HAF 1	P		HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Aeroporto di Keflavík	IS KEF 4	A		HC(2), NHC(2)	O(15)
Reykjavík Eimskip	IS REY 1a	P		HC(2), NHC(2)	
Reykjavík Samskip	IS REY 1b	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)	
Þorlákshöfn	IS THH1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	

Paese: **Norvegia**

1	2	3	4	5	6
Borg	NO BRG 1	P		HC (2), NHC(2)	E(7)
Båtsfjord	NO BJF 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Egersund	NO EGE 1	P		HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)	
Hammerfest	NO HFT 1	P	Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	NO HVG 1	P	Honningsvåg	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Kirkenes	NO KKN 1	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Kristiansund	NO KSU 1	P	Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)	
Larvik	NO LAR 1	P		HC(2)	
Måløy	NO MAY 1	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	NO OSL 1	P		HC(2), NHC(2)	
Oslo	NO OSL 4	A		HC(2), NHC(2)	U,E,O
Sortland	NO SLX 1	P	Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Storskog	NO STS 3	R		HC, NHC	U,E,O
Tromsø	NO TOS 1	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	

1	2	3	4	5	6
Ålesund	NO AES 1	P	Breivika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2)(3), NHC-NT(6)	

1 = Nome

2 = Codice TRACES

3 = Tipo

A = Aeroporto

F = Ferrovia

P = Porto

R = Strada

4 = Centro d'ispezione

5 = Prodotti

HC = Tutti i prodotti destinati al consumo umano

NHC = Altri prodotti

NT = Prodotti che non richiedono temperature specifiche

T = Prodotti che richiedono temperature specifiche

T(FR) = Prodotti congelati

T(CH) = Prodotti refrigerati

6 = Animali vivi

U = Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

E = Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

O = Altri animali

5-6 = Note particolari

(1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio

(2) = Unicamente prodotti confezionati

(3) = Unicamente prodotti della pesca

(4) = Unicamente proteine animali

(5) = Unicamente lana e pelli

(6) = Unicamente grassi e oli liquidi e oli di pesce

(7) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)

(8) = Unicamente equidi

(9) = Unicamente pesci tropicali

(10) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e uccelli diversi dai ratiti

(11) = Unicamente alimenti per animali in massa

(12) = Per (U) nel caso di solipedi, unicamente quelli spediti a uno zoo, nonché per (O), unicamente pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali spediti a uno zoo

(13) = Nagylak HU: posto d'ispezione frontaliero (per prodotti) e luogo di transito (per animali vivi) sulla frontiera tra Ungheria e Romania, soggetto a misure transitorie secondo quanto negoziato e previsto nel trattato di adesione per prodotti di origine animale e animali vivi. Cfr. decisione 2003/630/CE della Commissione

(14) = Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla Russia o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria

(15) = Unicamente animali di acquacoltura

(16) = Unicamente farina di pesce